

organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

**SERVIZI DI ASSISTENZA
E CURA A DOMICILIO
DI INTERESSE PUBBLICO (SACD)**

RIPRISTINATO IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO



Dal 1° luglio 2016 è di nuovo in vigore il contratto collettivo per i servizi di assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico (COSACD), per il momento valido unicamente per i servizi delle **Tre Valli (SACD Tre Valli), di Bellinzona (ABAD), della Valmaggia (AVAD) e del Malcantone e Veduggio (Maggio)**.

Cosa era successo

Dal 1° gennaio 2011 era in vigore il CCL COSACD, valido per tutti i SACD pubblici del Canton Ticino. Questo CCL è stato disdetto da parte del SACD di Lugano (SCuDO) per il 31 dicembre 2014. Questa disdetta, per questioni eminentemente giuridiche e sebbene non ce ne fosse la volontà, ha portato al decadimento del contratto anche per gli altri servizi che aderivano al CCL COSACD.

Il sindacato OCST ha subito richiesto di riattivare il CCL e ha iniziato le trattative per raggiungere questo obiettivo. L'iter è stato lungo e non è stato per il momento possibile ritrovare l'unità di intenti di tutti i servizi pubblici: SCuDO ha voluto sottoscrivere un CCL aziendale, i cui contenuti non si discostano dal nuovo COSACD; con il SACD di Mendrisio sono in corso delle trattative su una loro proposta di CCL, del quale non condividiamo i contenuti; il SACD di Locarno starebbe elaborando un CCL aziendale senza coinvolgere i sindacati.

L'obiettivo nostro è evidentemente quello di riuscire in tempi brevi ad arrivare nuovamente ad un unico CCL valido per tutti i servizi. La situazione attuale è infatti paradossale se si considera che i problemi e le esigenze dei servizi sono sicuramente simili; inoltre questa frammentazione mal si concilia con l'esigenza di avere anche un fronte comune unico che tuteli la funzione di questi servizi pubblici e la vostra attività quotidiana.

Cosa prevede il nuovo COSACD

Il nuovo COSACD riprende sostanzialmente il contenuto del contratto in vigore fino alla fine del 2014, condizioni che peraltro sono anche state mantenute in questo periodo di vuoto contrattuale.

Sono però state proposte da entrambe le parti alcune modifiche che succintamente riassumiamo in questa e nelle pagine seguenti.

COSACD 1.1.2011	COSACD 1.7.2016
<p>Art. 5 - Periodo di prova</p> <p>2. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, da entrambe le parti, con un preavviso di 15 giorni.</p>	<p>Art. 5 - Periodo di prova</p> <p>2. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, da entrambe le parti, con <u>un preavviso di 7 giorni</u>.</p>
<p>Art. 9 - Assenze non prevedibili</p> <p>1. In caso di assenza per malattia, infortunio o altro motivo il dipendente dovrà avvertire al più presto possibile la Direzione, ma al più tardi 30 minuti prima della prevista entrata in servizio. La ripresa del lavoro deve essere comunicata il giorno precedente entro le ore 12:00. La Direzione può richiedere il certificato medico se l'assenza si protrae per più di tre giorni consecutivi.</p>	<p>Art. 9 - Assenze non prevedibili</p> <p>1. In caso di assenza per malattia, infortunio o altro motivo <u>non prevedibile</u> il dipendente dovrà avvertire al più presto possibile la Direzione, ma al più tardi 30 minuti prima della prevista entrata in servizio. La ripresa del lavoro deve essere comunicata <u>il più presto possibile ma almeno con un preavviso di 24 ore. Il certificato medico va presentato dal terzo giorno di assenza. La Direzione può richiedere il certificato medico già dal primo giorno di assenza.</u></p>
<p>Art. 11 - Trasferimenti</p> <p>3. Se le esigenze di servizio lo richiedono il datore di lavoro può trasferire un dipendente da una sede all'altra oppure da un gruppo all'altro. Il dipendente deve essere informato preventivamente.</p>	<p>Art. 11 - Trasferimenti</p> <p>3. Se le esigenze di servizio lo richiedono il datore di lavoro può trasferire un dipendente da una sede all'altra oppure da un'équipe/gruppo all'altro. Il dipendente deve essere informato preventivamente <u>e non ha diritto ad alcun indennizzo supplementare riferito alla modifica del luogo di lavoro nel caso in cui il trasferimento non è temporaneo.</u></p>



COSACD 1.1.2011	COSACD 1.7.2016
<p>Art. 19 - Classifica funzioni, scala stipendi, rimborso spese</p> <p>2. Le specializzazioni sono riconosciute ai fini dello stipendio, solo se vengono espressamente richieste dal datore di lavoro.</p>	<p>Art. 19 - Classifica funzioni, scala stipendi, rimborso spese</p> <p>2. <u>Per particolari funzioni specialistiche o di responsabilità, viene riconosciuto un supplemento di salario compreso fra i 100.— e i 500.— franchi mensili.</u></p>
<p>Art. 27 - Indennità per lavoro notturno, festivo e reperibilità</p> <p>1. Al dipendente che lavora nel servizio notturno secondo gli orari stabiliti dalla Direzione, è corrisposta un'indennità di fr. 5.90 all'ora.</p> <p>3. Al dipendente che presta servizio festivo (sabato, domenica e festivi infrasettimanali riconosciuti) è corrisposta un'indennità di fr. 5.00 all'ora. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dal cpv. 1 del presente articolo.</p>	<p>Art. 27 - Indennità per lavoro notturno, festivo e reperibilità</p> <p>1. Al dipendente che lavora nel servizio notturno secondo gli orari stabiliti dalla Direzione, è corrisposta un'indennità di <u>fr. 6.60 all'ora.</u></p> <p>3. Al dipendente che presta servizio festivo (sabato, domenica e festivi infrasettimanali riconosciuti) è corrisposta un'indennità di <u>fr. 5.60 all'ora.</u> Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dal cpv. 1 del presente articolo.</p> <p>5. <u>Le indennità sopra indicate comprendono i supplementi per vacanze.</u></p>
<p>Art. 30 - Pause e riposo</p> <p>Qualunque sia la natura dell'impiego, il dipendente ha diritto mediamente a due giorni di riposo settimanali della durata di 24 ore ciascuno. Almeno una volta ogni 3 settimane cadranno di sabato e domenica.</p>	<p>Art. 30 - Pause e riposo</p> <p>Qualunque sia la natura dell'impiego, il dipendente ha diritto mediamente a due giorni di riposo settimanali della durata di 24 ore ciascuno. Almeno una volta <u>ogni 2 settimane</u> cadranno di domenica.</p>
<p>Art. 31 - Feste infrasettimanali</p> <p>2. Inoltre sono festivi il pomeriggio della vigilia di Natale, il pomeriggio della vigilia di Capodanno e la mezza giornata di carnevale (il martedì grasso al pomeriggio o la mattina del mercoledì delle Ceneri). Il diritto al recupero vale esclusivamente in caso di attività lavorativa nel giorno in cui cade uno dei giorni festivi summenzionati.</p>	<p>Art. 31 - Feste infrasettimanali</p> <p>2. <u>I giorni festivi parificati alla domenica (secondo la Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino) danno diritto al giorno libero e al pagamento del salario.</u></p> <p>3. <u>Per chi lavora nei giorni festivi non parificati alla domenica, la compensazione avviene tramite corresponsione al dipendente di giorni di vacanza ai sensi dell'art. 32 o tramite giorni di congedo pagati fissati in base alle esigenze di Servizio.</u></p> <p>4. Rimane acquisito il diritto all'indennità prevista all'art. 27.</p>

COSACD 1.1.2011	COSACD 1.7.2016
<p>Art. 32 - Vacanze 3. Riduzione 3.1. In caso di assenza per più di due mesi, anche non consecutivi nel corso di un anno civile, il diritto alle vacanze è ridotto di un dodicesimo per ogni altro mese intero di assenza dal lavoro (il congedo maternità pagato, il servizio militare e civile obbligatorio e la protezione civile obbligatoria non sono considerati assenza ai fini della riduzione delle vacanze).</p>	<p>Art. 32 - Vacanze 3. Riduzione 3.1. In caso di assenza per più di <u>un mese</u>, anche non consecutiva nel corso di un anno civile, il diritto alle vacanze è ridotto di un dodicesimo per ogni altro mese intero di assenza dal lavoro (il congedo maternità pagato, il servizio militare e civile obbligatorio e la protezione civile obbligatoria non sono considerati assenza ai fini della riduzione delle vacanze).</p>
<p>Art. 33 - Congedi straordinari pagati e non pagati 4. 2 giorni lavorativi in caso di nascita di figli.</p>	<p>Art. 33 - Congedi straordinari pagati e non pagati 4. <u>5 giorni lavorativi (da usufruire nel primo mese dalla nascita)</u> in caso di nascita di figli.</p>
<p>Art. 50 - Disdetta - termini 2. Dopo il periodo di prova, la disdetta può essere data per la fine di un mese: 2.1. nel primo anno di servizio, con preavviso di un mese; 2.2. dal secondo al nono anno di servizio incluso, con preavviso di 2 mesi; 2.3. dal decimo anno di servizio in poi, con preavviso di 3 mesi.</p>	<p>Art. 50 - Disdetta - termini 1. Dopo il periodo di prova la disdetta può essere data <u>per la fine di un mese con preavviso di 3 mesi</u>.</p>
	<p>Art. 62 - Diritti salariali acquisiti <u>Ai dipendenti in attività è riconosciuto almeno il salario percepito al momento dell'entrata in vigore del presente CCL.</u></p>

Il testo completo del nuovo contratto è disponibile alla pagina <http://socio-sanitario.ocst.com> del sito dell'OCST.

Non appena sarà stampato provvederemo alla distribuzione.

Classifica funzioni, scala stipendi, rimborso spese

Le funzioni e le rispettive classi sono così di seguito suddivise:

Funzione	Classe
Settore cure e assistenza	
Capo-équipe	7/8
Infermiera	6
Operatore sociosanitario o funzione equivalente (AG)	5
Operatore socioassistenziale o funzione equivalente (AF)	4
Addetto alle cure sociosanitarie o funzione equivalente (AC)	3
Ausiliarie CRS120 / Ausiliarie con formazione interna	2
Ausiliarie senza formazione	1
Amministrazione	
Quadro con funzioni direttive	15
Altri quadri amministrativi	14
Personale amministrativo	12/13
Personale ausiliario	11

Scala salariale

La scala salariale, con la tredicesima mensilità, per il 2017, è stabilita come segue:

Classe	Minimo Fr.	Massimo Fr.
Classe 1	41'600.00	42'800.00
Classe 2	46'977.00	56'848.00
Classe 3	49'655.00	64'007.00
Classe 4	55'011.00	73'188.00
Classe 5	57'467.00	78'327.00
Classe 6	64'385.00	91'176.00
Classe 7	76'252.00	98'551.00
Classe 8	79'022.00	106'584.00
Classe 11	41'421.00	56'848.00
Classe 12	49'123.00	68'096.00
Classe 13	58'383.00	78'327.00
Classe 14	69'477.00	90'769.00
Classe 15	72'367.00	106'584.00

Osservazione

La nuova scala salariale entrerà in vigore il 1° gennaio 2017

Aderire al sindacato

Invitiamo chi non fosse ancora iscritto all'OCST ad aderire. La forza di un sindacato è data anche del numero dei suoi aderenti. Per poter tutelare i vostri diritti e la vostra professionalità in un momento di grandi cambiamenti e di sfide dovute alle difficoltà finanziarie degli enti pubblici (cantone e comuni) è importante avere un sindacato pienamente rappresentativo.

Le lavoratrici e i lavoratori dei SACD che hanno sottoscritto questo contratto e non sono iscritti ad un sindacato sono tenuti al pagamento di un contributo professionale di fr. 16 mensili (art. 56 COSACD) pur non beneficiando di nessun tipo di tutela o prestazione. La quota di adesione al nostro sindacato è di fr. 22. Con un onere di fr. 6 mensili potrà beneficiare della tutela giuridica del sindacato e di numerose prestazioni che il nostro sindacato offre ai suoi aderenti.

Domanda di adesione all'OCST

Il/La sottoscritto/a

Cognome _____

Nome _____

Indirizzo _____

Nap _____ **Città** _____

Telefono _____

Email _____

Data di nascita _____

Stato civile _____

Nazionalità _____

Professione _____

Ditta _____

► dichiara di aderire all'Organizzazione cristiano-sociale ticinese accettandone gli statuti.

Luogo e data _____ **Firma** _____

Compilare e inviare a:

Segretariato cantonale OCST, Via Balestra 19, 6900 Lugano

organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

L'Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST) è il sindacato più rappresentativo della Svizzera italiana. Conta oltre 40'000 iscritti, ai quali offre un'ampia gamma di prestazioni e servizi.

Mettiamo a disposizione le nostre sedi e il nostro personale qualificato per garantirvi la nostra assistenza in diversi campi tra i quali: l'assistenza giuridica e la consulenza legale e previdenziale, la Cassa disoccupazione, la formazione, la consulenza assicurativa e l'informazione tramite il giornale "il Lavoro" e il sito dell'OCST.

Segretariato regionale del Luganese

Sede di Lamone

via Cantonale 091 966 00 63

Segretariato regionale del Mendrisiotto

Sede di Mendrisio

Via G. Lanz 25 091 640 51 11

Sede di Chiasso

via Bossi 12D 091 682 55 01

Segretariato regionale del Sopraceneri

Sede di Bellinzona

Piazza Buffi 4 091 821 41 51

Sede di Locarno

Via della Posta 091 751 30 52

Segretariato regionale delle Tre Valli

Sede di Biasca

Cont. cav. Pellanda 2 091 873 01 20